



COMUNE DI CORBOLA

PROVINCIA DI ROVIGO

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
Piazza Martiri, 107 cap. 45015



C.F. 81000290296 - P.IVA 00196450290 - Tel 0426/45461-45450 Fax 0426/953112 E-mail info@comune.corbola.ro.it PEC comune.corbola.ro@legalmail.it

Prot. 57644

OGGETTO: procedura negoziata relativa all'appalto per l'esecuzione dei lavori denominati: "MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA SABBIONI" CUP E41B16000540006 - CIG 75711674A8.
Verbale delle operazioni di verifica della congruità dell'offerta e del costo indicato della manodopera da parte dell'operatore economico CO.GI.PA. S.R.L.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il verbale di gara della seconda seduta pubblica del 23 agosto 2018 e la graduatoria ivi contenuta.

PRESO ATTO che l'offerta presentata dalla società CO.GI.PA. S.R.L., prima classificata, è risultata anomala secondo quanto previsto all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

RICHIAMATA la nota - prot. 7078 del 27/08/2018 - di avvio del procedimento per la verifica di congruità ai sensi degli artt. 95 c. 10 e 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con la quale alla società CO.GI.PA. S.R.L. è stato richiesto di fornire le giustificazioni di cui al comma 4 dell'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016 assegnando un termine perentorio di quindici giorni.

VISTA la documentazione prodotta al Comune di Corbola e acquisita in data 07/09/2018 con il protocollo n. 7410 da parte della società CO.GI.PA. S.R.L. che comprende:

- relazione esplicativa dei prezzi applicati alla manodopera corredata delle tabelle dei costi orari della manodopera;
- analisi di tutti i prezzi unitari riferiti alle voci di costo che concorrono a determinare l'importo offerto;
- preventivi da parte di ditte fornitrici relative a materiali previsti per l'esecuzione dei lavori e utilizzati nella redazione delle analisi dei prezzi;
- schede tecniche dei materiali che il concorrente intende utilizzare nei lavori in oggetto.

CONSIDERATO che:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D. Lgs 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;

- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo (Cons. Stato, Sez.V, 22/2/2011 n. 1090).

ESAMINATA la documentazione e rilevato che:

- i costi orari medi della manodopera sono conformi ai costi previsti dalle tabelle approvate con decreto del Ministero del Lavoro D.D. 23/2017 del 03/04/2017;
- il valore della manodopera risulta congruo alle caratteristiche dei lavori;
- le schede di analisi dei prezzi unitari risultano conformi;
- le schede tecniche si riferiscono a materiali con caratteristiche corrispondenti a quelle richieste dal progetto.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritenuta la documentazione chiara ed esaustiva, dichiara concluso il procedimento di verifica della congruità dell'offerta e del costo indicato della manodopera ed esprime parere positivo ritenendo **non anomala, congrua e valida** l'offerta economica presentata dall'operatore economico primo classificato CO.GI.PA. S.R.L..

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

Corbola, 18/09//2018

Il RUP
Geom. Tiziano Nale

